

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2019)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>T-313/15 e</u> <u>T-317/15</u></p> <p><u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>5-set-19</p>	<p>Regime linguistico - Bandi di concorso generali per l'assunzione di amministratori - Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Principio di non discriminazione - Proporzionalità – Ricorso manifestamente fondato</p>	<p>1) Le cause T-313/15 e T-317/15 sono riunite ai fini della presente ordinanza.</p> <p>2) Il bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5), e il bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'audit (AD 5), sono annullati.</p> <p>3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p>VALUTAZIONE: RICORSI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTI</p>

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-569/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p style="text-align: center;">17-ott-19</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Concorrenza leale - Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”</p>	<p>L’art. 4, lettera c), e l’art. 7.1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala</p>

		<p>Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-212/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR</u> <u>PIEMONTE</u></p> <p>24-ott-19</p>	<p>Direttiva 2008/98/CE - Rifiuti - Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico - Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Articolo 13 - Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili - Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia</p>	<p>L'art. 6, para. 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, e l'art. 13.1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un'istanza di autorizzazione a sostituire il metano - quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera - con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di</p>

	elettrica	<p>autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
--	-----------	--

APPALTI PUBBLICI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-552/18</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 20-nov-19</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) - Affidamento di appalti pubblici di servizi - Motivi di esclusione facoltativi - Grave illecito professionale - Messa in discussione dell'integrità dell'operatore economico - Contratto precedente - Esecuzione - Inadempimenti -</p>	<p>L'art. 57.4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di risoluzione di un contratto di appalto pubblico, adottata da un'amministrazione aggiudicatrice in ragione di un «grave illecito professionale», verificatosi in sede di esecuzione di tale contratto, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indica una nuova gara d'appalto di escludere un operatore, nella fase della selezione degli offerenti, sulla base di una valutazione</p>

	Risoluzione - Ricorso giurisdizionale - Valutazione dell'inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice - Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario	dell'affidabilità dell'operatore stesso VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-402/18</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 27-nov-19	Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 25 - Subappalto – Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare al 30% dell'importo totale dell'appalto pubblico e che vieta che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione	La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che: - essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30% la quota parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; - essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-385/18</u>	Aiuti di Stato - Nozione - Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà -	1) L'art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad

<p><u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 19-dic-19</p>	<p>Misure di aiuto - Stanziamento di un aiuto finanziario - Obiettivo - Continuità operativa dell'impresa pubblica ferroviaria - Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica - Trasferimento al capitale di un'altra impresa pubblica - Criterio dell'investitore privato - Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi</p>	<p>effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo per quest'ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui misure, quali lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie o il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo per quest'ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima, siano qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell'art. 107 TFUE, spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell'art. 108.3 TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
---	---	---

ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-364/18</u> <u>C-365/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR</u> <u>LOMBARDIA</u></p> <p>7-nov-19</p>	<p>Direttiva 94/22/CE - Energia - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Canoni - Metodi di calcolo - Indici QE e Pfor – Carattere discriminatorio</p>	<p>L’art. 6.1 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, letto alla luce del sesto considerando della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in conformità della quale l’importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale è calcolato in funzione di un indice basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili a medio e a lungo termine e non, invece, di un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-213/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>ROMA</u></p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, paragrafo 1,</p>	<p>1) L’art. 7, punto 1, l’art. 67 e l’art. 71.1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l’articolo 33 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo</p>

7-nov-19	lettera a) - Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5, 7, 9 e 12 - Convenzione di Montreal - Competenza - Articoli 19 e 33 - Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli	<p>internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di detta convenzione.</p> <p>2) L'art. 33.1 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</p>
----------	---	---

		GOVERNO ITALIANO
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-396/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>7-nov-19</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1178/2011 - Allegato I, punto FCL.065 - Ambito di applicazione ratione temporis – Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione fondata sull'età - Articolo 2, paragrafo 5 - Articolo 4, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all'età di 60 anni - Piloti di aeromobili - Tutela della sicurezza nazionale</p>	<p>L'art. 2.5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell'ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l'età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia necessaria alla sicurezza pubblica, ai sensi della disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>L'art. 4.1 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell'ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l'età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia proporzionata, ai sensi della</p>

		<p>disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-618/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>GIUDICE DI</u> <u>PACE DI</u> <u>L'AQUILA</u></p> <p>17-dic-19</p>	<p>Politica sociale - Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP - Nozione di “lavoratore a tempo determinato” - Giudici di pace - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta</p>	<p>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-465/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>19-dic-19</p>	<p>Libertà di stabilimento - Cessione di una farmacia nell'ambito di una procedura di gara - Normativa nazionale - Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta</p>	<p>L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest'ultima mediante gara.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>

POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-255/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">14-nov-19</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Meccanismo nazionale di finanziamento - Autorità di risoluzione - Fondo nazionale - Articoli 103 e 104 - Obbligo di contribuzione - Contributi ex ante e contributi straordinari ex post - Calcolo - Trasposizione tardiva della direttiva - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Articoli 12 e 14 - Nozione di “cambiamento di status” - Incidenza sull’obbligo di contribuzione</p>	<p>1) La nozione di «cambiamento di status», ai sensi dell’art. 12.2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi.</p> <p>2) L’art. 12.2 del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l’autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati.</p> <p>3) L’art. 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e</p>

		<p>del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all'istituzione di un contributo straordinario da parte dell'autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO LIMITATAMENTE AI PRIMI DUE PUNTI DEL DISPOSITIVO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-414/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>3-dic-19</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali - Calcolo - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 - Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e</p>	<p>L'art. 103.2 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento</p>

	<p>di un organismo dell'Unione - Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali - Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi - Interconnessioni tra più banche</p>	<p>della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato art. 103.2.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA, NEL MERITO, DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TRASPORTI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-515/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u></p> <p>24-ott-19</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Trasporto per ferrovia - Contratti di servizio pubblico - Aggiudicazione diretta - Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l'aggiudicazione diretta - Portata</p>	<p>L'art. 7, para. 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una</p>

		<p>valutazione comparativa e, dall'altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-435/18</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>12-dic-19</p>	<p>Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell'acquisto dei beni oggetto dell'intesa</p>	<p>L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un'intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi.</p>

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-715/18</u> <u>GERMANIA</u> 19-dic-19	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell'applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale	L'art. 98.2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-302/18</u> <u>BELGIO</u></p> <p>3-ott-19</p>	<p>Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti</p>	<p>L’art. 5.1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-128/18</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>15-ott-19</p>	<p>Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro</p>	<p>L’art. 1.3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni</p>

	<p>emittente – Valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Criteri</p>	<p>di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p>Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea dei diritti</p>
--	---	---

dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

La constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

Causa	Oggetto	Dispositivo
		VALUTAZIONE: SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<u>C-627/19 PPU</u> <u>PAESI BASSI</u> 12-dic-19	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro (Belgio, nella fattispecie) ai fini dell'esecuzione di una pena	La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l'esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d'arresto europeo. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BELGA LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-421/18</u> <u>BELGIO</u>	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n.	L'art. 1.1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la

5-dic-19	1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati	<p>competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all'obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell'ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell'ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l'esecuzione dell'obbligo in questione, l'ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell'esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>L'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un'azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest'ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un'azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall'ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall'iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</p>
----------	--	---

		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-355/18</u> <u>C-356/18</u> <u>C-357/18</u> <u>C-479/18</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>19-dic-19</p>	<p>Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d'esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell'impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione</p>	<p>1) L'art. 15.1 della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'art. 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita); l'art. 35.1 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'assicurazione sulla vita, in combinato disposto con l'art. 36.1 della medesima direttiva, nonché l'art. 185.1 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in combinato disposto con l'art. 186.1 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell'assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l'informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione a tale contraente</p>

		<p>– ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito formale ai fini dell'esercizio di detto diritto di rinuncia, o</p> <p>– indichi requisiti formali in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché una siffatta indicazione non privi i contraenti dell'assicurazione della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l'informazione fosse stata esatta. Spetta ai giudici del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l'errore contenuto nell'informazione trasmessa al contraente dell'assicurazione privasse quest'ultimo di una siffatta possibilità.</p> <p>2) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, in combinato disposto con l'articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione al contraente, riguardante il diritto di rinuncia di quest'ultimo, o in presenza di un'informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l'informazione fosse stata esatta, il termine per l'esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell'assicurazione è venuto a conoscenza dell'esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.</p> <p>3) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, in combinato disposto con</p>
--	--	--

		<p>l'art. 31 della direttiva 92/96, e l'art. 35.1 della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'art. 36.1 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest'ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell'impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell'assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell'assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un'informazione errata.</p> <p>4) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, l'art. 35.1 della direttiva 2002/83 e l'art. 185.1 della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l'impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell'assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.</p> <p>5) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, l'art. 35.1 della direttiva 2002/83 e l'art. 186.1 della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l'esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell'assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l'effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C-479/18 verificare.</p> <p>VALUTAZIONE:</p>
--	--	---

		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-432/18</u> <u>BELGIO</u> 4-dic-19	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata	L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DAL CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-673/17</u>	Direttiva 95/46/CE – Direttiva	1) L'art. 2, lettera f), e l'art. 5.3 della direttiva 2002/58/CE del

<p><u>GERMANIA</u></p> <p>1-ott-19</p>	<p>2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, letti in combinato disposto con l’art. 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e altresì con l’art. 4, punto 11, e l’art. 6.1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il consenso di cui a tali disposizioni non è validamente espresso quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.</p> <p>2) L’art. 2, lettera f), e l’art. 5.3 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letti in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, nonché con l’art. 4, punto 11, e l’art. 6.1, lettera a), del regolamento 2016/679, non devono essere interpretati in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali, ai sensi della direttiva 95/46 e del regolamento</p>
---	---	---

		<p>2016/679.</p> <p>3) L'art. 5.3 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-616/17</u> <u>FRANCIA</u>	Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento	Dall'esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n.

1-ott-19	(CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato	1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-93/18</u> <u>REGNO</u> <u>UNITO</u> 2-ott-19	Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un'attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro	L'art. 7.1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell'Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-70/18</u> <u>PAESI BASSI</u> 3-ott-19	Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di “standstill” – Nuova	L'art. 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il

	<p>restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità</p>	<p>12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-489/19 PPU</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>9-ott-19</p>	<p>Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di</p>	<p>La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’art. 1.1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo</p>

	un tribunale prima della sua trasmissione	penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-18/18</u> <u>AUSTRIA</u> 3-ott-19	Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un'ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza	La direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo art. 15.1 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: <ul style="list-style-type: none"> – ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; – ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illeceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le

		<p>differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e</p> <p>– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-390/18</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>19-dic-19</p>	<p>Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l'esercizio della professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione – Omessa notifica – Opponibilità – Procedimento penale</p>	<p>1) L'art. 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), che fa rinvio all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31.</p>

	con costituzione di parte civile	2) L'art. 3.4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che un privato può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione.
--	----------------------------------	---